



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

Ordinanze Sindacali

N. 45 del 15-10-2025

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 267/2000 PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE IN DATA 16 OTTOBRE 2025

IL SINDACO

Premesso: che per tutta la giornata di domani 16 ottobre 2025, la Regione Calabria ha diramato MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO UNIFICATO - FASE PREVISIONALE con livello di allertamento “arancione” per la zona 2 (territorio in cui ricade il Comune di Amantea), con rischio idrogeologico-idraulico e temporali;

Rilevato che potrebbero verificarsi eventi di straordinaria pericolosità, a causa delle condizioni meteo, quali frane, esondazioni, inondazioni e, quindi, la caduta di alberi, di cornicioni o altri corpi mobili;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

Considerato:

- che le condizioni meteorologiche del periodo rappresentano fatto eccezionale, che potrebbero comportare rilevanti problematiche per la cittadinanza;
- che gli eventi metereologici avversi si stanno presentando spesso in diverse zone, in maniera particolarmente violenta ed estrema;
- che il territorio comunale presenta numerose aste fluviali provenienti dalle zone interne, con rischio di possibili esondazioni in caso di particolari quantità di piogge;
- che gli eventi di cui sopra possono determinare l'impossibilità di garantire i normali servizi alle Scuole cittadine ed è causa di pericoli per gli operatori e soprattutto per alunni e studenti;
- che dette esigenze sussistono, specie in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse diramate dalla Regione Calabria che ha dichiarato lo stato di allarme codice arancione, delle difficoltà per la circolazione stradale e della necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità;
- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e

tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela dell'utenza scolastica, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

Per quanto in premessa motivato,

- la chiusura delle Scuole Pubbliche, di ogni ordine e grado, per il giorno giovedì 16 ottobre 2025, in relazione alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse;
- di rimettere alla valutazione delle rispettive proprietà la sospensione delle attività didattiche per gli istituti paritari e privati ubicati sul territorio comunale.

STABILISCE/DISPONE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

AVVERTE

che la mancata esecuzione da parte del soggetto intimato comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del soggetto inadempiente;

INFORMA

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza,

a) sia notificata, a mezzo pec, ai Dirigenti Scolastici interessati;

b) sia trasmessa a:

Prefettura di Cosenza;

Stazione Carabinieri;

Tenenza Guardia di Finanza;

Delegazione di Spiaggia;

Comando Polizia Locale;

Responsabile Protezione Civile Comunale;

c) sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito Internet del Comune ed in Amministrazione trasparente alla sezione Provvedimenti;

d) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile.

Amantea, 15-10-2025

IL SINDACO

DOTT. VINCENZO PELLEGRINO